

IN BREVE n. 039-2015
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

DALLA CASSAZIONE

La pubblicazione dell'immagine di una persona senza il suo consenso e' lecita solo se essenziale ai fini della correttezza dell'informazione

in base all'articolo 2 della Costituzione.

La sentenza è una lezione di buon giornalismo. (Cassazione Sezione Prima Civile n. 15360 del 22 luglio 2015, Pres. Rordorf, Rel. Mercolino). Il fascicolo ritorna all'esame della Corte di Appello di Milano.- di www.legge-e-giustizia.it/

Testo in <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=18584>

Non è reato curare un latitante

Nell'intersecarsi di esigenze tutte costituzionalmente correlate (il diritto alla salute per un verso, cui si contrappone l'interesse pubblico sotteso ad un puntuale esercizio dell'attività di amministrazione della giustizia ed all'accertamento di fatti penalmente sanzionati), i valori legati alla integrità fisica rendono necessariamente recessivi quelli contrapposti e finiscono per imporre comunque l'intervento sanitario.

Mancato referto: il medico non ha l'obbligo di stilarlo se con la sua relazione può esporre il paziente ad un procedimento penale.

Reato di favoreggiamento: in tema di favoreggiamento ascritto ad un soggetto esercente la professione sanitaria, la situazione di illegalità in cui versa il soggetto che necessita di cure non può costituire il nessun caso ostacolo alla tutela della salute.

In particolare il dovere professionale sarebbe dovuto andare oltre al limite della diagnosi e quello della terapia, un limite che non viene superato per il solo fatto che sia stato operato a domicilio un pregiudicato ferito.

Corte di Cassazione sezione VI penale - sentenza numero 38281 del 21 settembre 2015

Senenza sul sito della Cassazione

PRESUNTE PRESCRIZIONI FACILI IN PUGLIA

Su DoctorNews di sabato 19 settembre 2015 è riportata da Mauro Miserendino la notizia della segnalazione della Guardia di Finanza di 482 medici di famiglia alla Procura della Repubblica e alla

Corte dei Conti: “un 25% di possibili iperprescrittori, avrebbe messo in ricetta impropriamente soprattutto antipertensivi, 15 mila confezioni per un totale di 194 mila euro «sprecati» dalla Regione”.

Testo in <http://www.doctor33.it/puglia-medici-denunciati-per-prescrizioni-facili-molti-dubbi-su-violazioni/politica-e-sanita/news--31111.html?xrtid=PSYALSLARATSLVTATLTRPP>

PRA e TAGLIANDINO ASSICURAZIONE AUTO PRESTO IN PENSIONE

Documento unico di circolazione che ingloberà carta di circolazione e certificato di proprietà e il Pra dal 2016 finirebbe inglobato nel Ministero delle Infrastrutture. Altra novità da metà ottobre (si dice dal giorno 18) non sarebbe più necessario esporre sul parabrezza il tagli andino di contrassegno dell'assicurazione: la copertura assicurativa auto verrà accertata, mediante rilievi telematici ... più difficile sfuggire ...

P.A. GLI ASSUNTI DOPO IL 2001 SONO A TFR PER I DIRITTI e A IPS PER I DOVERI mpe

Quanti lavoratori della pubblica amministrazione conoscono i loro diritti prevido-assistenziali? Probabilmente ben pochi.

Gli assunti dopo il 2000 sono tutti a Tfr, ma continuano a pagare il contributo a carico del lavoratore come se fossero a indennità premio di servizio e essere sottoposti alle dilazioni in diversi ratei secondo la cifra, in caso di cessazione del rapporto, degli importi spettanti a titolo della così detta «buonuscita» calcolata invece con le regole del trattamento di fine rapporto, meno generose rispetto a quelle dell'indennità premio di servizio.

Insomma i doveri dell'indennità premio di servizio, ma solo i diritti del trattamento di fine rapporto. Ma perché continuare a dover versare i contributi per un istituto che prevede il totale carico al datore di lavoro, non solo come previsto dal codice civile, ma anche come bene ribattuto ed espresso dalla Corte costituzionale, quando nel 2012 il Tfr venne applicato dal ministro Fornero a tutti i pubblici dipendenti in servizio, provvedimento che, per i costi che avrebbe comportato alla pubblica amministrazione, venne in tutta fretta revocato. Ma per gli assunti dal 2001 tutto rimase invariato, stranamente senza nessuna protesta sindacale e anche da parte degli stessi interessati sottoposti al prelievo per non creare l'invarianza rispetto ai colleghi che continuano ad avere, a cessazione lavorativa, il premio di servizio molto più vantaggioso, anche perché pagato in parte dallo stesso lavoratore.

Nel caso dei neoassunti dopo il 2000 invece nessun beneficio solo sborsare un buon 2% sulle voci imponibili della busta paga, grosso modo 1500-2000 euro all'anno... e a fine attività lavorativa godere di una prestazione monca e sottoposta a restrizioni e dilazioni di pagamento....a proposito verrà scalato dall'imponibile dal punto di vista fiscale il 40,983607% per le somme pagate come invece viene fatto per il colleghi con indennità premio di fine servizio?

SERVIZIO EFFETTIVO e COLLOCAMENTO A RIPOSO DEI DIRIGENTI MEDICI

Nel concetto di “servizio effettivo” non deve essere ricompreso il periodo di servizio militare prestato - Il Tribunale Lavoro di Pordenone (N.R.G. 2015/255 del 2.7.2015) ha affermato che la

nozione di servizio effettivo di cui all'art. 15-nonies del D.Lgs. 502/92 e s.m.i deve intendersi riferita esclusivamente al servizio prestato in costanza di attività lavorativa, senza considerare gli eventuali periodi di riscatto, come la laurea o il servizio militare.

D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 – Articolo 15-nonies. Limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali.

1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. È abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno già ottenuto il beneficio.

Pertanto per nozione di "servizio effettivo" debba intendersi "qualunque tipo di servizio espletato dal pubblico dipendente presso qualunque datore di lavoro sia pubblico che privato (.....) esula dal concetto e dalla nozione stessa di servizio effettivo l'istituto del riscatto a qualunque titolo, sia con riferimento a periodi di studi che per altre causali, quali il servizio militare o civile eventualmente espletato.

Nello specifico ne deriva l'integrale accoglimento la domanda, formulata in via d'urgenza da un medico collocato a riposo dall'Amministrazione per 40 anni di servizio, per il trattenimento in servizio sino alla maturazione del 40esimo anno di servizio effettivo in costanza di attività lavorativa.

A PROPOSITO DELLA SENTENZA CHE HA RICONOSCIUTO IL DIRITTO ALLA PEREQUAZIONE 2012 e 2013 SULLE PENSIONI

Ecco un documento della CIDA che chiarisce la sua posizione e, di conseguenza, di FEDERMANAGER sul problema della Sentenza 70/2015 e del DL 65/2015, argomento che sarà discusso nel prossimo Consiglio UNPIT.

IN ALLEGATO A PARTE - Documento CIDA (documento 203)

L'IMPORTANZA DELLA CARTELLA CLINICA

Su DoctorNews del 23 settembre l'avv. Ennio Grassini segnala l'importanza della Cartella Clinica e come una difettosa tenuta possa far ritenere al giudice l'esistenza di un nesso causale tra operato del medico e il danno patito dal paziente.

Vedi <http://www.doctor33.it/cont/doctor33-focus-contenuti/31174/conseguenze-difettosa-tenuta-della-cartella-clinica.aspx?xrtid=ARXPLYAPXYVYASTYRCSYSVS>

2014 - CONCORSO PER L'ACCESSO DEI MEDICI ALLE SCUOLE DI SPECIALITA'

La sesta sezione del Consiglio di Stato ha deciso che il concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione di medicina dello scorso anno presenta gravissime irregolarità inerenti i membri della commissione, la fase di approvazione della graduatoria e diversi quesiti errati, tali da determinarne il prossimo annullamento.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DECESSO LOCATORE: ADEMPIMENTI

Domanda

In caso di decesso del locatore, è necessario versare l'importo di 67 euro per la risoluzione del contratto?

Risponde G.Mingione

La morte del locatore comporta solo una modificazione soggettiva del rapporto di locazione. Infatti, gli eredi subentrano nella posizione del locatore e nei suoi obblighi, mentre il conduttore è tenuto ad adempiere l'obbligazione del pagamento del canone nei confronti degli stessi, divenuti titolari del contratto. Conseguentemente, il decesso non comporta una risoluzione anticipata del contratto, in quanto lo stesso rimane valido, alle medesime condizioni. Gli eredi devono comunicare all'ufficio, presso il quale è stato registrato il contratto, il subentro. Non devono pagare alcuna imposta, in quanto si tratta di semplice comunicazione, da effettuare tramite il modello RLI, marcando l'apposita casella "Soggetto subentrato".

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Leonardesca - A

Data di emissione il 1 ottobre 2015 Posta Prioritaria tariffa per l'interno primo scaglione di peso



Leonardesca - A zona 1

Data di emissione il 1 ottobre 2015 Posta Prioritaria tariffa per l'estero Zona 1 primo scaglione di peso



Leonardesca - A zona 2

Data di emissione il 1 ottobre 2015 Posta Prioritaria tariffa per l'estero Zona 2 primo scaglione di peso



Leonardesca - A zona 3

Data di emissione il 1 ottobre 2015 Posta Prioritaria tariffa per l'estero Zona 3 primo scaglione di peso



INPS - PENSIONATI CON REDDITI LAVORO AUTONOMO

Col messaggio numero 5901 del 24 settembre 2015 l'Inps ricorda ai suoi pensionati che nel 2014 hanno svolto lavoro autonomo l'obbligo di produrre entro il 30 settembre dichiarazione dei suddetti redditi onde provvedere ai conguagli tra i redditi presunti e i redditi effettivi per le quote di pensione non cumulabili coi redditi da attività autonoma.

PENSIONATI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI NELL'ANNO 2014.

Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:

- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia. Si ricorda che per effetto dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall'anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1 gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell'articolo 19 del d.l. 25.6.2008, n. 112 convertito in legge 6.8.2008, n. 133;
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (v. circolare n. 108 del 9.12.2008, p. 2);
- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (v. circolare n. 20 del 26 gennaio 2001). Si precisa che ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi (v. circolare n. 22 dell'8 febbraio 1999 e messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999).

Con riferimento agli assegni di invalidità si ricorda che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995, secondo cui all'assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla predetta legge, continuano ad operare anche nei casi in cui l'assegno di invalidità sia stato liquidato con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (v. circolari n. 234, punto 2, del 25 agosto 1995 e n. 20, punto 3, del 26 gennaio 2001).

PENSIONATI SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI NELL'ANNO 2014.

I pensionati che non si trovano nelle condizioni di cui al punto 2 sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2014 entro il 30 settembre 2015, tenuto conto del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ai fini dell'IRPEF.

SITUAZIONI PARTICOLARI:

3.1 - L'articolo 10, comma 2, del decreto n. 503 del 1992 stabilisce che le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno.

Pertanto, i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che, non trovandosi nelle condizioni di cui al punto 2, sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, non sono in concreto assoggettati a tale divieto qualora nell'anno 2014 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a euro 6.511,44.

3.2 - L'articolo 10, comma 5, del decreto n. 503 del 1992 stabilisce che i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. Pertanto gli anzidetti redditi non assumono alcun rilievo ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione.

A sua volta, il comma 4-bis, aggiunto all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dall'articolo 15 della legge 6 dicembre 1994, n. 673, stabilisce che le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

Le indennità e i gettoni di presenza di cui all'articolo 82, commi 1 e 2, del TUEL percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (v. messaggio n. 340 del 26.9.2003, lettera B).

Del pari tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (e, quindi, ad esempio, le indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei) non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (v. circolare n. 58 del 10 marzo 1998, p. 2.1 e n. 197 del 23 dicembre 2003, p. 1).

Sono altresì cumulabili con il trattamento pensionistico le indennità di cui all'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni percepite dai giudici onorari aggregati per l'esercizio delle loro funzioni (v. circolare n. 67 del 24 marzo 2000).

A norma dell'articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342 i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per l'esercizio di tale funzione (v. circolare n. 20 del 26 gennaio 2001).

PENSIONATI ISCRITTI ALLA GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI

Per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/retribuzione opera per i trattamenti pensionistici di inabilità.

Tali fattispecie si configurano nei trattamenti pensionistici privilegiati (indistintamente per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione) nonché in quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (art. 13 legge n. 274/91 ovvero art. 27 della legge n. 177/76 per i dipendenti civili dello Stato).

Il trattamento pensionistico di inabilità (avente decorrenza dal 1° gennaio 2001) è regolato, ai fini del regime di cumulo, dall'art. 72, comma II° della "legge finanziaria 2001" n. 388 del 23 dicembre 2000, che a decorrere dall'entrata in vigore della stessa prevede che le quote di pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'A.G.O. e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% e sono cumulabili nella misura del 50 % con i redditi da lavoro dipendente; nel caso di reddito da lavoro autonomo le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 5901 del 24.09.2015 (documento 204)